

CITTA' DI MONTESILVANO
15. DIC 2022
ARRIVO

Comune di Montesilvano

Provincia di Pescara

COMUNE DI MONTESILVANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2022	II	11	
Progn.	74391	Del.	15/12/2022



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 38 del 14 dicembre 2022

**OGGETTO: FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022 – COSTITUZIONE.
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 40-BIS, COMM 1, E ART. 40 COMMA 3 -SEXIES
D. LGS. 265/2001.**

L'Organo di revisione del Comune di Montesilvano, riunitosi in teleconferenza con la piattaforma WhatsApp il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 11,19, a seguito di convocazione del Presidente, trasmessa ai componenti via PEC in data odierna, nelle persone della Dott.ssa Francesca Della Torre, Presidente e della Dott.ssa Annamaria De Rosa componente. È assente il componente Dott. Enrico Gambini.

Premesso


- Che in data 29/11/2022 il Dirigente del Servizio delle Risorse Umane ha trasmesso copia della propria determinazione n. 155 del 10/11/2022 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2022-Costituzione" ai fini dell'acquisizione del prescritto parere da parte dell'Organo di Revisione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile;
- Che in data 14/12/2022 sono stati rimessi al Collegio gli ulteriori allegati e prospetti di calcolo, del fondo 2022 e fondo limite annualità 2017, come richiesti con Verbale n. 37 del 07/12/2022;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- D.M. 17/03/2020;

Preso atto altresì che l'ente rinvia l'applicazione delle nuove regole a partire dal 01/01/2023;

Richiamato il Verbale espresso in data 28/12/2017 dal Collegio dei Revisori sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2017;



Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 155 del 10/11/2022 a firma del Dirigente delle Risorse Umane, nell'importo complessivo soggetto al limite 2017 per euro 529.851,75, così come meglio dettagliato nell'allegato prospetto di calcolo ed al netto della decurtazione somme di parte variabile;

Preso atto che le somme non soggette al limite ammontano a euro 156.339,48 per un totale fondo risorse decentrate anno 2022 di euro 686.191,23;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2017;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03/05/2022, come da capitoli di Bilancio numeri: 10091, 10285, 10290, 10350, 10715, 10716, 10717 e 10718;

Tutto ciò premesso


Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visti gli art. 40 comma 3-sexies e art. 40bis, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;




Per quanto di propria competenza,


l'Organo di Revisione,

esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata salario accessorio anno 2022 raccomandando, per gli esercizi futuri, la costituzione del Fondo entro gli inizi dell'annualità di riferimento, anche ai fini di una efficace politica di incentivazione del personale dipendente.

Addì, 14 dicembre 2022.

L'Organo di revisione

Francesca DELLA TORRE  Presidente

Annamaria DE ROSA  Componente

Enrico GAMBINI ASSENTE Componente